

Regolamento di Ateneo per l'attivazione di Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale, *Summer e Winter School, Specific Skill Training e Short Master*

“I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso”.

Art. 1

Disposizioni generali e finalità

1. L'Università di Foggia promuove iniziative di alta formazione permanente e ricorrente nonché di aggiornamento professionale, quali in particolare, Corsi di preparazione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai pubblici concorsi, Corsi di perfezionamento post-laurea di durata non superiore a un anno, Corsi di educazione e aggiornamento culturale e professionale degli adulti, Corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati e autonomi, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, *Summer e Winter School, Corsi di Specific Skill Training e Short Master.*

Art. 2

Finalità e Caratteristiche dei corsi

1. Tali corsi intendono perseguire le seguenti finalità:
 - ❖ contribuire al processo di consolidamento di differenti profili professionali;
 - ❖ soddisfare le esigenze culturali e formative di approfondimento in determinati settori di studio o le esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente, ravvisate a livello locale, nazionale o internazionale;
 - ❖ formare figure professionali altamente specializzate idonee a soddisfare le esigenze proprie del mondo del lavoro, con una connotazione anche internazionale;
 - ❖ elevare la professionalità e la formazione alla ricerca dei corsisti.
2. I Corsi possono essere organizzati/istituiti anche in collaborazione con Enti esterni Pubblici e/o Privati, e/o con il supporto delle Fondazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e/o in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o

internazionale.

3. Al riguardo, i predetti corsi possono prevedere il coinvolgimento di docenti e professionisti stranieri, allo scopo di erogare alcuni moduli, totalmente o parzialmente, in lingua inglese o in altra lingua riconosciuta a livello internazionale.
4. Tali corsi si possono caratterizzare, in particolare, per un livello formativo avanzato e professionalizzante, rispetto a conoscenze di base già acquisite, per la concentrazione delle attività didattiche in un breve arco temporale, per l'apertura internazionale nonché per l'estesa divulgazione dell'offerta didattica alle istituzioni di alta cultura in Italia e all'estero, interessate ai temi prescelti.

Art. 3

Istituzione/rinnovo e Attivazione

1. Le proposte di istituzione/rinnovo e attivazione dei corsi devono essere presentate preliminarmente da un docente alle strutture didattiche e/o scientifiche di afferenza che deliberano in merito o altre strutture proponenti di Ateneo. Tali proposte dovranno indicare il Coordinatore del corso, il Comitato dei Garanti, la denominazione del corso, la descrizione delle attività formative, il periodo di svolgimento.
2. La proposta dovrà illustrare anche l'articolazione degli insegnamenti ed i relativi settori scientifico- disciplinari e/o le aree didattico-scientifiche di competenza, un piano finanziario, la quota di iscrizione proposta nonché i crediti formativi universitari. La proposta di istituzione/rinnovo e attivazione, **in risposta ad un avviso, che prevederà due scadenze temporali**, dovrà indicare il numero minimo di iscritti necessario affinché il corso possa essere attivato ed eventualmente il numero massimo. In quest'ultimo caso, il Coordinatore del corso definirà i criteri di selezione qualora il numero di domande di iscrizione superi il numero massimo dei posti disponibili.
3. I corsi sono attivati con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Requisiti di ammissione

1. Ai corsi possono partecipare gli studenti che abbiano conseguito la laurea triennale o laurea specialistica o magistrale, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e ss.mm.ii o titoli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto medesimo o laurea vecchio ordinamento. In relazione all'ambito di interesse del corso, potranno essere presi in considerazione ulteriori requisiti o percorsi formativi specifici che, di volta in volta, saranno indicati nei relativi avvisi di selezione.
2. Possono partecipare anche studenti che abbiano conseguito equivalenti titoli accademici all'estero. In relazione alla tipologia e alle finalità del Corso, l'iscrizione potrà essere effettuata anche da soggetti non laureati.

3. Il versamento della quota di iscrizione è condizione necessaria per l'accesso al corso.

Art. 5

Iscrizione e contributi

1. I corsi sono finanziati attraverso il pagamento di una tassa di iscrizione richiesta ai partecipanti e/o con gli apporti degli enti e dei soggetti esterni eventualmente coinvolti. Pertanto, la tassa di iscrizione potrà variare, per ciascun corso, in relazione alla durata dello stesso, agli apporti esterni e/o ad altri contributi che saranno previsti nel piano finanziario. Tale tassa sarà rimborsata qualora il corso non sia attivato. In alcuni casi potranno essere previsti contributi erogati da parte dell'Università di Foggia. Potranno essere altresì assegnate borse di studio per gli studenti più meritevoli e, per i partecipanti non residenti nel comune sede di svolgimento del corso, agevolazioni per le spese di soggiorno e viaggio. Tutto ciò dovrà essere indicato nella proposta di attivazione del corso unitamente ai requisiti per le attribuzioni delle agevolazioni.
2. La tassa di iscrizione ai Corsi in parola, per il personale tecnico e amministrativo dell'Università di Foggia, è pari al 30% del costo di iscrizione ordinario e, in ogni caso, non superiore ad € 500,00. Ulteriori agevolazioni potranno essere previste dagli organi di governo dell'Ateneo.
3. È previsto, altresì, il pagamento di una tassa di ammissione pari ad € 52,00 solo per i Corsi il cui costo di iscrizione sia superiore ad € 250,00.
4. Per la predetta tipologia di Corsi sarà, altresì prevista la trattenuta delle percentuali di seguito riportate: 9% a favore dell'Ateneo.—Un'altra percentuale del 5% a favore della struttura responsabile della gestione del Corso. Le predette percentuali si applicano esclusivamente alle quote di iscrizione degli studenti, ivi comprese quelle coperte da borse di studio.
5. Il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Università di Foggia, purché in possesso dei requisiti per l'ammissione, è ammesso senza necessità di selezione ed è dispensato dal pagamento della tassa di ammissione di € 52,00, qualora prevista; esso non concorre a formare il numero massimo di iscrivibili.

Art. 6

Durata, articolazione dei corsi e frequenza

1. I corsi possono prevedere una durata variabile e, comunque, non superiore ad un anno, con frequenza obbligatoria non inferiore al 70% delle ore complessivamente previste. Le attività didattiche possono essere costituite da lezioni, seminari, *workshop*, attività on-line, laboratori e *stage* presso strutture di particolare qualificazione e presso enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 7

Riconoscimento dei crediti formativi e rilascio attestato

1. All'insieme delle attività didattiche, integrate dall'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'attribuzione di un congruo numero di crediti formativi

universitari (CFU) da stabilire in base al programma scientifico didattico. Tali crediti saranno acquisiti dopo aver superato una prova finale di valutazione dell'apprendimento o un'altra forma di verifica del profitto prevista dal corso. Al termine di ciascuna attività formativa contemplata nel presente Regolamento e, in seguito al superamento della prova finale o di altra forma di verifica del profitto, l'Università rilascerà un attestato di partecipazione.

2. Le suddette attività formative potranno essere accreditati presso le strutture competenti per il riconoscimento dei relativi crediti formativi professionali.

Art. 8

Emolumenti

1. L'attività didattica prestata dai docenti dell'Ateneo nell'ambito dei corsi in parola, ove non compresa nel monte ore annuo previsto per le attività di insegnamento, può dare luogo ad emolumenti specifici, da riportare nel piano finanziario. Nel piano finanziario, inoltre, saranno quantificati gli emolumenti da riservare ai collaboratori esterni.
2. Per le attività di Coordinamento Scientifico è previsto un compenso massimo pari al 10% del budget complessivo e, comunque, fino ad un massimo di € 8.000,00 lordi.
3. Per le attività di collaborazione e di coordinamento del personale T.A. si applicheranno le disposizioni recate dal vigente regolamento di ateneo ex art. 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle quota a tal fine stanziata nell'ambito del piano finanziario del Master approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Disposizioni Finali

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge, lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'a.a. 2025-2026.